

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 6)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1958

Intepretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1  
contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

ONOREVOLI SENATORI. — Questa proposta di legge era stata presentata nella precedente legislatura dagli onorevoli Chiarini, Truzzi ed altri 58 deputati ed annunciata alla Camera nella tornata del 1° febbraio 1957.

La Commissione Finanze e tesoro (IV) della Camera, nella riunione del 13 febbraio 1958 approvò tale proposta di legge, modificandone, però, il carattere, in quanto attribuì al provvedimento il carattere di norma innovativa e non interpretativa.

Invero, secondo gli onorevoli deputati presentatori la proposta mirava a dare l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per evitare i dubbi cui tale articolo da qualche tempo aveva dato luogo sull'assoggettabilità o meno all'imposta generale sull'entrata delle spese di lavorazione e di gestione sostenute dall'ente cooperativo che effettua la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori. Il testo approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera, invece, stabiliva che tali spese sono esenti dall'I.G.E., ma attribuiva al provvedimento il carattere di una norma nuova da aggiungere all'articolo 8.

La proposta degli onorevoli Chiarini ed altri decadde perchè il Senato non ebbe il tempo di esaminarla a causa del sopravvenuto scioglimento delle due Camere: se l'avesse fatto avrebbe certamente modificato il testo approvato dalla Camera, sostituendolo con quello proposto. Sta di fatto che, se si vogliono mettere sullo stesso piano tributario il produttore che, avendone i mezzi, lavora e trasforma i propri prodotti e quelli piccoli e medi che, per compiere le stesse operazioni, sono costretti a riunirsi in cooperativa, così come si è fatto in materia di imposte dirette esentando dall'imposta di R.M. il reddito realizzato anche dalle cooperative con la manipolazione dei prodotti dei soci, occorre dare al provvedimento il carattere di norma interpretativa.

Per dimostrarvi la ragionevolezza della ripresentazione della proposta originaria, basterà ricordare l'evoluzione storica della norma legislativa in esame. Il ricordato articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sostituì lo articolo 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, modificandolo essenzialmente per chiarirne la portata ed estenderne la sfera di applicazione.

Esso, infatti:

1) confermò l'esenzione dall'I.G.E. sui conferimenti di prodotti agricoli fatti da soci diretti produttori a cooperative di manipolazione e vendita collettiva dei prodotti stessi;

2) estese l'esenzione anche ai conferimenti effettuati dai detti produttori agricoli soci ad enti ed associazioni non legalmente costituiti;

3) stabilì espressamente, per restituire alla disposizione la logica interpretazione che la stessa Amministrazione delle finanze aveva dato fino al 1947, che rientra nell'esenzione la riconsegna ai soci dei prodotti ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di quelli conferiti dai medesimi;

4) mantenne ferma la disposizione che assoggetta ad I.G.E. le vendite di prodotti conferiti e di quelli ottenuti dalla trasformazione, effettuate dagli enti.

La sostituzione e l'interpretazione dell'articolo 11 del decreto-legge del 1943 con lo articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, era stata suggerita da due ordini di considerazioni.

a) era stato ritenuto ingiusto e comunque non aderente ai principi informativi della legge tributaria, accordare l'esenzione dall'I.G.E. sui conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci alle loro cooperative legalmente costituite, e negarla ai conferimenti fatti dai medesimi soci produttori ad associazioni aventi carattere tipicamente cooperativistico che assolvevano alle stesse funzioni delle società cooperative legalmente costituite, ma che avevano assunto la forma e la struttura giuridica delle società semplici;

b) eliminò, senza possibilità di dubbi, la interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 62.602 del 29 maggio 1947 all'articolo 11 del regio decreto-legge del 1943, interpretazione secondo la quale i soci avrebbero dovuto pagare l'I.G.E. sui prodotti ritirati per il con-

sumo familiare, disconoscendosi in tal modo la funzione che tali cooperative assolvevano ed assolvono nei confronti dei soci conferitori dei prodotti agricoli.

Tale interpretazione, peraltro, era in contrasto con altre disposizioni legislative e particolarmente con quelle contenute nel regolamento sulle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in base al quale sono esenti dall'imposta di consumo i prodotti caseari ritirati dai soci per il consumo familiare, nonché il vino ritirato pure dai soci conferitori delle uve per lo stesso uso, esenzione quest'ultima che è stata notevolmente estesa con la legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

L'articolo 8 sopracitato e l'articolo 11 del regio decreto-legge del 1943, dal medesimo sostituito, traggono entrambi origine dallo articolo 5 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'I.G.E. Questo articolo, infatti, dopo aver stabilito — e la norma è ancora in vigore — che per le materie, merci e prodotti compresi le derrate e prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi od altri enti, o la distribuzione attraverso organismi simili, l'I.G.E. è dovuta non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte di detti enti, aveva, con una disposizione che non ammetteva dubbie interpretazioni, soggiunto (2° comma): «*Lo stesso trattamento è fatto ai conferimenti di derrate o prodotti agricoli in cooperative o consorzi di manipolazione da parte degli associati*».

Quest'ultima disposizione, riprodotta nella legge di conversione 19 giugno 1940, numero 762, era stata in parte modificata dalla legge 4 luglio 1941, n. 770, la quale, ribadendo l'esenzione, l'aveva limitata, però, ai conferimenti di derrate o prodotti agricoli in cooperative o consorzi legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, riconfermando che l'imposta era, come lo è ancora, dovuta, non all'atto dei conferimenti da parte degli associati, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti, abbiano questi subito o meno lavorazioni e manipolazioni.

La portata di questa disposizione fu chiaramente precisata nelle « Istruzioni ministeriali per l'applicazione della legge e del regolamento sull'I.G.E. », emanate con la circolare 1° agosto 1940, n. 91915.

In tali « Istruzioni » era precisato, infatti, che lo scopo dell'agevolazione fiscale concessa ai conferimenti di prodotti agricoli fatti da produttori alla propria cooperativa, era « quello di porre sullo stesso livello tributario gli agricoltori che provvedono direttamente alla manipolazione dei loro prodotti agricoli e quelli che, per essere sprovvisti di mezzi tecnici, sono costretti a costituirsi in società cooperative o consorzi per poter provvedere alle suddette manipolazioni ».

La norma legislativa, in sostanza, fin dalla emanazione della legge istitutiva del tributo, aveva assicurato ai piccoli e medi produttori agricoli — costretti a riunirsi in cooperative per provvedere a quelle manipolazioni e trasformazioni dei loro prodotti, che il grosso produttore effettua agevolmente con proprie attrezzature tecniche e commerciali — quel medesimo trattamento tributario di cui quest'ultimo veniva a beneficiare, dato il meccanismo d'applicazione dell'imposta. Pertanto, come non sono state mai e non sono assoggettabili ad I.G.E. le spese di lavorazione e di organizzazione sostenute dal produttore che lavora e manipola i propri prodotti, devono del pari essere esenti — se si vogliono applicare rettamente i principi che regolano il nostro sistema tributario, e soprattutto se si vuole dare una logica interpretazione alle norme contenute nel citato articolo 8 — le stesse spese che i piccoli e medi produttori sono costretti a fare in forma associata per compiere le medesime operazioni.

E che questo era stato lo scopo della norma agevolativa, lo dimostra il fatto che l'Amministrazione finanziaria aveva costantemente riconosciuto in numerose risoluzioni e circolari che erano esenti dall'I.G.E. le spese di lavorazione e gestione sostenute dalle dette cooperative per effettuare la lavorazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori. L'esenzione, peraltro, fu esplicitamente dichiarata nella circolare n. 60344 del 14 aprile 1949, circolare nella quale si dice testualmente: « l'or-

ganismo cooperativo può restituire in esenzione dal tributo, al socio conferente, tutto o parte del prodotto ottenuto dalla lavorazione e manipolazione; del pari sono esenti da imposta i compensi in denaro o in natura pagati dal socio all'ente a titolo di spese di lavorazione ».

Tale riconoscimento esplicito era conforme, si ripete, in numerose precedenti e successive risoluzioni ministeriali; infatti: con risoluzione n. 63089 del 5 luglio 1952, il Ministero delle finanze riconobbe esenti da tributo « i compensi in denaro o in natura pagati dai soci al loro panificio cooperativo per le spese di lavorazione ». Successivamente, però, lo stesso Ministero delle finanze, con la lettera n. 77185 del 20 dicembre 1952, indirizzata alla Confederazione cooperativa italiana, dichiarò che erano bensì esenti le spese di lavorazione, ma che l'esenzione non si estendeva alle spese di gestione della cooperativa.

Ci sia concesso dichiarare che non esiste un limite tra spese di lavorazione e spese di gestione, perchè è pacifico che per determinare il costo delle lavorazioni di qualsiasi prodotto si deve tenere conto anche dell'incidenza delle spese generali ed in genere delle così dette spese di gestione. Ora, se una cooperativa si propone soltanto la lavorazione, manipolazione o vendita, previa manipolazione, dei prodotti agricoli conferiti dai soci, e non svolge altra attività nè commerciale nè industriale, è ovvio che tutte le spese di gestione concorrano a determinare quelle di lavorazione in senso proprio.

Non è inutile ricordare che le contestazioni sull'assoggettamento o meno all'imposta sull'entrata delle spese sia di lavorazione che di gestione si sono verificate soltanto nei confronti di cooperative operanti nella regione Trentino-Alto Adige, ciò che induce a ritenere che la stessa Polizia tributaria investigativa e gli stessi Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria hanno ritenuto che non sia conforme alla legge l'assoggettamento all'I.G.E. delle spese di gestione e di lavorazione sostenute dalle cooperative in questione.

È evidente, perciò, che non soltanto secondo lo spirito, ma anche secondo la lettera della legge non possa mettersi in dubbio la

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esenzione dall'I.G.E. per le dette spese, altrimenti non avrebbe senso la norma cosiddetta *agevolativa* contenuta nell'articolo 8 che dichiara assoggettabile all'I.G.E. soltanto le vendite dei prodotti a chiunque effettuate dalle cooperative, ed esenta invece i prodotti restituiti ai soci.

Il conferimento, in altri termini, determina un vero e proprio passaggio di proprietà dei prodotti agricoli alla cooperativa, sicchè, come sono esenti dall'I.G.E. le spese che sostiene un qualsiasi imprenditore agricolo, industriale o commerciale che esplica la stessa attività lavorando o manipolando rispettivamente i propri prodotti agricoli o quelli acquistati, debbono essere esenti del pari quelle sostenute dalle cooperative che lavorano, manipolano o vendono i prodotti ricevuti in conferimento dai propri soci produttori.

Se così non fosse, si verrebbe a creare una situazione addirittura paradossale; infatti:

1) le cantine sociali dovrebbero corrispondere l'I.G.E. sulle spese di gestione e di lavorazione delle uve conferite dai soci, mentre ne sarebbero esenti se i soci *vendessero* ad esse le proprie uve, dal momento che l'I.G.E. si paga sul vino al momento del suo assoggettamento all'imposta di consumo;

2) parimenti assurda sarebbe nei confronti delle cooperative ortofrutticole, per le quali l'I.G.E. viene corrisposta soltanto all'atto della immissione al consumo dei pro-

dotti agricoli conferiti dai soci, mentre i passaggi dal produttore al commerciante o alla cooperativa che acquisti gli stessi prodotti sono esenti da I.G.E. Sicchè anche per queste cooperative si verificherebbe l'assurdo che esse, come un qualsiasi commerciante di prodotti agricoli sarebbero esenti dall'I.G.E. per le spese di gestione e di lavorazione se acquistassero i prodotti da soci e non soci, e viceversa dovrebbero pagare la imposta generale sull'entrata per il solo fatto che i detti prodotti sono dai soci alle medesime conferiti.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge oltre che a chiarire la portata dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, tende anche a rasserenare la vasta categoria dei produttori agricoli organizzati in cooperative per la difesa dei loro prodotti. Mantenere l'attuale stato di incertezza significa ostacolare lo sviluppo della cooperazione nel settore dell'agricoltura, cooperazione che è tanto più necessaria se gli agricoltori — soprattutto piccoli e medi — debbono presentarsi sul Mercato comune europeo in grado di fronteggiare la concorrenza delle imprese similari degli altri Paesi.

Si confida, perciò, che il disegno di legge sarà approvato non nel testo che a suo tempo era stato approvato dalla Camera, ma in quello presentato originariamente dai colleghi onorevoli Chiarini, Truzzi ed altri, testo che corrisponde esattamente a quello da noi proposto.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, il seguente comma:

« L'esenzione dall'imposta sulla entrata si applica anche a tutte le spese di gestione o lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di cui al comma precedente, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, siano esse addebitate dagli enti ai soci medesimi a qualsiasi titolo ».